REGOLAMENTO (CEE) N. 1504/71 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1971

che rende applicabile nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli il regolamento n. 1041/67/CEE relativo alle modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 [2], in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1426/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, che stabilisce nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le norme relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro importo [3], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e il paragrafo 3,

considerando che a decorrere dal 15 luglio 1971 i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono soggetti ad un regime unico delle restituzioni all'esportazione ; che è opportuno estendere ai prodotti in causa il campo d'applicazione del regolamento n. 1041/67/CEE che fissa le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti a un regime di prezzo unico [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 377/70 [5] ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE è aggiunto il riferimento ai prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 2

All'elenco delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE è aggiunto il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1426/71.

Articolo 3

All'elenco delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1041/67/CEE è aggiunto il riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1426/71.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 3.
(4) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.
(5) GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 53.